

Att.: A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati per la ISO 17021

Ns. rif.: DC2015SSV036

Milano, 06/02/2015

**Oggetto: Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia - Circolare N°3/2015
Chiarimenti in merito alla formulazione degli scopi di certificazione**

Egregi Signori,

abbiamo rilevato la presenza di diverse problematiche nella formulazione degli scopi di certificazione, che riteniamo opportuno segnalarVi al fine di procedere ad una tempestiva correzione degli stessi.

1) Richiami a norme volontarie, regolamenti o leggi

Riteniamo opportuno richiamare la Vs. attenzione sul seguente requisito del nuovo RG-01-01 rev.00, § 4.1, (contenuti simili erano riportati anche nell'RG-01 rev. 02 al § 5.2.5):

Lo scopo di una certificazione di sistema di gestione non può richiamare norme volontarie, regolamenti, o leggi contenenti requisiti relativi al prodotto nei casi in cui tali requisiti di prodotto sono soggetti ad una diversa attività di valutazione della conformità.

L'obiettivo di questa regola è quello di non generare confusione tra una certificazione di Sistema di Gestione e una certificazione di Prodotto, o addirittura con un'autorizzazione rilasciata da una Pubblica Autorità.

Forniamo di seguito alcuni casi, esemplificativi e non esaustivi, per chiarire meglio come debba essere interpretato questo paragrafo. Attenzione che gli esempi sotto riportati sono casi reali, presi dal database delle aziende certificate pubblicato sul sito Accredia (la colonna "Schema" riporta semplicemente lo schema in cui è stato rilasciato il certificato, non vuole indicare che l'errore è applicabile solo allo schema riportato).

N°	Schema	Scopo NON corretto	Scopo corretto
1	SGQ	Erogazione del servizio di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione di impianti termici ai sensi DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni	Erogazione del servizio di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione di impianti termici.
2	SGQ	Valutazione ai fini del rilascio delle certificazioni di imbarcazioni da diporto e componenti in accordo alla direttiva 94/25/CE e 2004/44/CE (attuata con D.Lgs. 171/05).	Valutazione ai fini del rilascio delle certificazioni di imbarcazioni da diporto e componenti.
3	SGQ	Verifiche periodiche e straordinarie di parte terza su impianti elettrici ai sensi del D.P.R 462/2001.	Verifiche periodiche e straordinarie di parte terza su impianti elettrici.

4	SGQ	Verifiche e collaudi ascensori ai sensi del DPR 162/99 e della direttiva ascensori CE 95/16.	Verifiche e collaudi ascensori.
5	SCR	Gestione dell'attività di contraente generale svolte ai sensi dell'art. 176 del Decreto Legislativo del 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.	Gestione dell'attività di contraente generale di appalti di lavori o servizi pubblici.
6	SGA	Progettazione ed erogazione di servizi di disinfezione e derattizzazione in accordo a normative HACCP e BRC FOOD.	Progettazione ed erogazione di servizi di disinfezione e derattizzazione

Si ritiene altresì opportuno ricordare che:

- lo scopo di una certificazione di sistema di gestione può richiamare leggi solo nel caso in cui le disposizioni legislative applicabili lo richiedano (es: circolare ACCREDIA DC2009DTC026 del 30/11/2009 relativa ai cronotachigrafi);
- è consentito riportare la denominazione di prodotti specifici, il cui riferimento implica l'assoggettamento a disposizioni regolamentate (es: la denominazione Parmigiano Reggiano è regolamentata e il solo riferimento implica l'assoggettamento al sistema DOP - reg. 1151/12), purché il certificato chiarisca che la caratteristica di legge o regolamento non sono oggetto della valutazione da parte dell'OdC che ha rilasciato quel certificato relativo al sistema di gestione. A tal riguardo, si rimanda anche alle circolari SINCERT 2007UTF150 del 26.07.2007 e 2009UTF080 del 07.05.2009, che già ribadivano che in tutti i casi in cui lo scopo rimandi a qualche riferimento legislativo è necessario far emergere chiaramente che la verifica del rispetto di tali requisiti non è coperta dalla certificazione del sistema di gestione.

Da ultimo, richiamiamo quanto riportato nell'FDIS della ISO 17021-1:2015, ormai di prossima pubblicazione:
8.2.2 The certification document(s) shall identify the following (...) the scope of certification with respect to the type of activities, products and services as applicable at each site without being misleading or ambiguous.

2) Commercializzazione (schema SGQ)

Caso A – Commercializzazione a disegno del cliente

Ci sono aziende che non commercializzano esclusivamente prodotti standardizzati, ma anche a disegno del cliente, avvalendosi di fornitori esterni per la progettazione e produzione degli stessi.

In questi casi, se la produzione o altri processi, svolti da terzi, è di propria responsabilità davanti al cliente, risulta necessario chiarire sul certificato che l'azienda ha il controllo di questo processo. In questo caso, l'organismo dovrà verificare anche il controllo effettuato dall'organizzazione su questi processi.

Esempio:

- Scopo non corretto: "Commercializzazione di viteria unificata e speciale a disegno del cliente"
- Scopo corretto: "Commercializzazione di viteria unificata e controllo della fabbricazione di viteria speciale a disegno del cliente"

Caso B – Commercializzazione con trasformazione del prodotto

Ci sono aziende che non commercializzano esclusivamente prodotti, ma effettuano anche operazioni sul prodotto, per adattarlo alle esigenze espresse dal cliente.

Vi riportiamo l'esempio di aziende commercianti e trasformatori di flange.

Abbiamo rilevato la presenza del termine "produzione" nello scopo di certificazione di tali tipologie di aziende, ma vi ricordiamo che per essere produttori di flange bisogna stampare o forgiare i pezzi o i particolari da billetta ottenendo la flangia forgiata grezza che subirà successivamente la lavorazione finale: in questo caso rientrano tutti i forgiatori e stampatori, gli unici a cui è concesso l'emissione di un certificato UNI EN 10204 Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo 3.1.

L'utilizzo del termine "produzione" per aziende che operano come commercianti e trasformatori di flange risulta non corretto, in quanto penalizza le aziende che effettuano realmente attività di "produzione"; in tali casi occorre quindi inserire la dicitura "Commercializzazione e trasformazione (o assemblaggio, montaggio.. e così via) di flange".

Da porre in ogni caso particolare attenzione al § 4.2.4 del RG-01-01 rev.0:

*Il termine "commercializzazione" va utilizzato solo nel caso di organizzazioni che svolgono esclusivamente attività di intermediazione commerciale dei prodotti/servizi gestiti. Il termine "vendita" si intende incluso nei termini più generali di "fabbricazione" (prodotti) o "fornitura" (servizi).
Termini generici quali "realizzazione" o "produzione" devono essere evitati ed eventualmente scomposti nelle loro componenti appropriate, per quanto applicabili.*

Invitiamo quindi tutti gli Organismi di Certificazione a rivalutare i certificati già emessi e a modificarli alla prima occasione utile o a tenere una registrazione della motivazione che giustifichi la posizione alternativa, negli eventuali casi specifici in cui non sia stato possibile applicare quanto espresso nel presente documento.

Quanto sopra sarà oggetto di valutazione durante le verifiche ispettive ACCREDIA.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.



Dott. Emanuele Riva
Direttore di Dipartimento